MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE PUGLIA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscano, tra le **altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993,** n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo indicato nel precedente capoverso;

VISTO l'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) **della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale "a decorrere** dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione **con il Ministero del lavoro" a valere sul predetto** Fondo;

VISTO il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 234 del 7 agosto 2018 - registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF - DRGS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al numero 703 del 16 agosto 2018 e dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 1-2961 del 22 agosto 2018 - con il quale parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - pari a **€ 261.212.288,32** e relative alle annualità 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017 - di quelle complessivamente disponibili al 7 agosto 2018 - pari a 298.501.111,12 - sono state ripartite tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia affinchè, nell'arco di 4 anni decorrenti dalle rispettive stabilizzazioni, siano incentivate nuove assunzioni a tempo indeterminato dei 6.885 lavoratori ancora compresi nel c.d. bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 alla data del 17 luglio 2018 e siano integrati gli incentivi relativi ad altri 180 lavoratori, appartenuti alla medesima platea, assunti a tempo indeterminato nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia ai sensi della stessa normativa nel 2017, come risulta in dettaglio dai seguenti prospetti

	a	b	c (a x b)	d (c x 4)
	Nr lsu	Quota annua pro-capite €	Importo totale annuo €	Importo totale quadriennio €
Basilicata	81	9.296,22	752.993,82	**3.011.975,28**
Calabria	2.316	9.296,22	21.530.045,52	**86.120.182,08**
Campania	3.768	9.296,22	35.028.156,96	**140.112.627,84**
Puglia	720	9.296,22	6.693.278,40	**26.773.113,60**
Totale	**6.885**		**64.004.474,70**	**256.017.898,80**

	A	B	C	D (B+C)
	Nr ex lsu CTI da integrare	Importo da integrare 1° anno per ex lsu CTI €	Importo da integrare triennio per ex lsu CTI €	Importo totale da integrare per ex lsu CTI €
Basilicata	6	0,00	64.220,40	64.220,40
Calabria	0	0,00	0,00	0,00
Campania	62	53.145,02	1.672.317,54	1.725.462,56
Puglia	112	296.659,80	3.108.046,76	3.404.706,56
Totale	**180**	**349.804,82**	**4.844.584,70**	**5.194.389,52**

	(a + A)	d	D	(d + D)
	Nr totale lavoratori	Importo totale quadriennio €	Importo totale da integrare per ex lsu CTI €	Importo totale
Basilicata	87	3.011.975,28	64.220,40	**3.076.195,68**
Calabria	2.316	86.120.182,08	0,00	**86.120.182,08**
Campania	3.830	140.112.627,84	1.725.462,56	**141.838.090,40**
Puglia	832	26.773.113,60	3.404.706,56	**30.177.820,16**
Totale	**7.065**	**256.017.898,80**	**5.194.389,52**	**261.212.288,32**

VISTA in particolare la quota relativa alla Regione Puglia, pari complessivamente a € 30.177.820,16 (trentamilionicentosettantasettemilaottocentoventi/16), di cui € 26.773.113,60 (ventiseimilionisettecentosettantatremilacentotredici/60) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei 720 lavoratori ancora compresi nel c.d. bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 alla data del 17 luglio 2018 ed € 3.404.706,56 (tremilioniquattrocentoquattromilasettecentosei/56) per l'integrazione dell'incentivo relativo ad altri 112 lavoratori - indicati nell'elenco allegato - appartenuti alla medesima platea, assunti a tempo indeterminato nel 2017 ai sensi dello stesso articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO inoltre l'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto n. 234, laddove è previsto che saranno assegnate con separato provvedimento, le risorse non ripartite di quelle disponibili - **pari a € 37.288.822,80** (trentasettemilioniduecentottantottomilaottocentoventidue/80) - unitamente ad eventuali ulteriori somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 delle quote suindicate, in proporzione al numero delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in ciascuna Regione a quella data;

VISTO altresì l'articolo 1 del citato decreto n. 234 nella parte in cui **specifica l'importo annuo pro-capite dell'incentivo pari a € 9.296,22** (novemiladuecentonovantasei/22) - riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - nonché l'articolo 2 per il quale, mediante apposite convenzioni, saranno assegnate a ciascuna delle Regioni le distinte quote e ne saranno disciplinate le modalità di trasferimento,

CONVENGONO

ARTICOLO 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari complessivamente a € 30.177.820,16 (trentamilionicentosettantasettemilaottocentoventi/16) di cui al decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 234 del 7 agosto 2018, ai sensi dell'articolo **l'articolo 1, comma** 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle annualità 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017.

2.Tali risorse sono destinate, per l'importo di € 26.773.113,60 (ventiseimilionisettecentosettantatremilacentotredici/60) ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di 720 lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione alla data del 17 luglio 2018 e, per l'importo di

€ 3.404.706,56 (tremilioniquattrocentoquattromilasettecentosei/56) ad integrare l'incentivo relativo ad altri 112 lavoratori - indicati nell'elenco allegato - appartenuti alla medesima platea, assunti a tempo indeterminato nel 2017 ai sensi dello stesso articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'importo annuo pro-capite dell'incentivo è pari a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22) ed è riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro - se a tempo pieno o parziale - per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro indeterminato ed è cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.

4. La Regione si impegna ad adottare e pubblicare, entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto debitamente registrato dagli organi di controllo, le disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ed a comunicarne lo stato di attuazione, con cadenza trimestrale, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione.

ARTICOLO 2

1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni di 720 lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna a svolgere l'istruttoria delle istanze e, all'esito di questa, a richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione l'importo da trasferire, specificando i beneficiari, il numero, l'elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori socialmente utili interessati nonché la data di decorrenza dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La domanda da presentare ogni anno e per 4 anni, inoltre, deve recare le dichiarazioni che i lavoratori stabilizzati sono in servizio presso il soggetto beneficiario dell'incentivo, che sono state eseguite le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle pertinenti liste presso i Centri per l'Impiego nonché dal Sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal Servizi spa.

2. In relazione alle risorse destinate ad integrare l'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 112 lavoratori, la Regione si impegna a richiedere al Ministero l'importo corrispondente, ogni anno fino ad un massimo di 4 anni, come indicato nell'elenco allegato.

3. Le somme richieste saranno trasferite, per l'erogazione ai beneficiari, dal Ministero sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo controllo delle suddette dichiarazioni - ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - per un campione di almeno il 10% dei lavoratori riportati in ogni domanda.

4. La Regione si impegna, infine, a fornire assicurazione al Ministero dell'avvenuta erogazione dell'incentivo a ciascun beneficiario.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro
Luigi Di Maio

Per la Regione Puglia
L'Assessore Formazione e Lavoro
Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale
Sebastiano Leo